Spedizione in abbonamento postale

Anno 96° — Numero 180

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Sabato, 6 agosto 1955 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato – Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 – Firenze, via Cavour n. 46 r – Napoli, via Chiaia n. 5 – Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 aprile 1955, n. 621.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e modificato con i regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2169; 31 ottobre 1929, n. 2481; 30 ottobre 1930, n. 1858; 22 ottobre 1931, n. 1422; 27 ottobre 1932, n. 2082; 13 dicembre 1934, n. 2404; 1° ottobre 1936, n. 2020; 13 luglio 1939, n. 1168; 26 ottobre 1940, n. 2029; 24 ottobre 1942, n. 1785; con regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 58; con decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e con decreti del Presidente della Repubblica 21 aprile 1949, n. 451; 31 ottobre 1950, n. 1293; 11 maggio 1951, n. 633; 23 gennaio 1952, n. 66; 25 giugno 1953, n. 753; 30 luglio 1953, n. 758; 25 agosto 1953, n. 857; 25 agosto 1953, n. 992 e 14 settembre 1954, n. 1195;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 16. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in economia e commercio è aggiunto quello di:

« Contabilità di Stato ».

Art. 47. — Dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

« Gli insegnamenti di storia greca e di storia romana, di storia medioevale e di storia moderna sono riuniti in un'unica cattedra. I corsi rispettivi vengono tenuti alternativamente e ogni anno viene indicato nel manifesto degli studi il corso che sarà impartito ».

Art. 55. — All'elenco degli Istituti della Facoltà di lettere e filosofia è aggiunto quello di storia antica (greca e romana).

Art. 59. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze matematiche sono aggiunti quelli di:

10) Calcolo delle probabilità;
11) Calcoli numerici e grafici;
12) Teoria dei numeri;
13) Geometria algebrica;
14) Topologia.

Art. 61. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in fisica sono aggiunti quelli di:

12) Spettroscopia;
13) Calcolo delle probabilità;
14) Meccanica statistica;
15) Elettrologia.

Art. 63. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica (indirizzo inorganico-chimico-fisico) è aggiunto quello di:

12) Spettroscopia.

Art. 65. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze naturali sono aggiunti quelli di:

15) Paleontologia umana;
16) Vulcanologia.

Art. 67. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in matematica e fisica sono aggiunti quelli di:

11) Calcolo delle probabilità;
12) Meccanica statistica;
13) Calcoli numerici e grafici;
14) Topologia;
15) Teoria delle funzioni.

Art. 70, contenente l'elenco degli Istituti annessi alla Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali. l'Istituto di orto botanica è trasformato in « Istituto di botanica ed orto botanico ».

Sono poi aggiunti i seguenti nuovi Istituti:

11) Istituto di fisiologia generale;
12) Istituto di geodesia e geofisica.

Art. 85. — E' aggiunto il seguente comma:

« I corsi di perfezionamento hanno il fine di fornire un perfezionamento culturale in una determinata branca specialistica. Al termine di essi vengono rilasciati solo certificati di frequenza e di esami ».

Art. 86. — E' così modificato:

« Le scuole di specializzazione ed i corsi di perfezionamento annessi alla Facoltà di medicina e chirurgia sono i seguenti:

1) Scuola di specializzazione in chirurgia generale;
2) Scuola di specializzazione in pediatria;
3) Scuola di specializzazione in ostetricia e ginecologia;
4) Scuola di specializzazione in oculistica;
5) Scuola di specializzazione in dermosifilopatia;
6) Scuola di specializzazione in medicina interna;
7) Scuola di specializzazione in neurologia;
8) Scuola di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni;
9) Scuola di specializzazione in odontoiatria e protesi dentaria;
10) Scuola di specializzazione in radiologia medica;
11) Scuola di specializzazione in urologia;
12) Scuola di specializzazione in clinica otorinolaringoiatrica;
13) Scuola di perfezionamento in oncologia;
14) Corso di perfezionamento in puericultura, dietetica infantile ed assistenza sociale all'infanzia ».

Art. 87. — E' così modificato:

« Alle scuole di specializzazione possono essere iscritti i soli laureati in medicina e chirurgia.

Al corso di perfezionamento in puericultura, dietetica infantile ed assistenza sociale all'infanzia possono essere ammessi solo i laureati in medicina e chirurgia già in possesso del diploma di specialista in pediatria ».

Art. 88. — E' così modificato:

« Non è consentito iscriversi contemporaneamente a due scuole di specializzazione o ad una scuola di specializzazione ed a un corso di perfezionamento ».

Art. 89. — Il primo comma, relativo alle tasse, soprattasse e contributi delle scuole di specializzazione e corsi di perfezionamento è abrogato e sostituito dal seguente:

« Gli iscritti alle scuole di specializzazione e ai corsi di perfezionamento debbono pagare le tasse di immatricolazione e di iscrizione, le soprattasse di esami nella misura stabilita dalle vigenti disposizioni per gli studenti della Facoltà di medicina e chirurgia.

Gli iscritti devono pagare, inoltre, contributi di laboratorio e di esercitazioni nella misura stabilita dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Senato accademico, udite la Facoltà di medicina e chirurgia e scuola.

I contributi destinati a spese di laboratorio e di esercitazioni sono interamente devoluti agli Istituti che impartiscono le singole esercitazioni, ai sensi dell'art. 11 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551 ».

Il terzo e quarto comma dello stesso art. 89 sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

« Il provento delle soprattasse è ripartito secondo i criteri indicati nel decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1952, n. 4512.

La tassa di diploma è fissata nella misura di L. 6000, ai sensi dell'art. 7 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551 ».

Art. 90. — E' così modificato:

« La direzione di ciascuna scuola di specializzazione o corso di perfezionamento spetta al direttore dell'Istituto cui è annessa o da cui prende il nome ».

Art. 91. — L'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio di ciascuna scuola o corso di perfezionamento si compone di professori che vi tengono l'insegnamento prescritto ed è presieduto dal direttore ».

Art. 92. — E' sostituito dal seguente:

« Le singole scuole di specializzazione possono sospendere le lezioni negli anni in cui non raggiungano il numero di sei iscritti.

Può anche essere limitato, a giudizio del Consiglio della facoltà, il numero degli alunni.

A giudizio del Consiglio della scuola o del corso di perfezionamento gli insegnamenti possono non avere il carattere cattedratico ed essere svolti in quella diversa forma che è consentita dall'indole di ciascuna disciplina ».

Art. 94. — E' aggiunto il seguente comma:

« Nel corso di perfezionamento in puericultura, dietetica infantile ed assistenza sociale all'infanzia gli iscritti sono sottoposti ad esami di profitto ».

Art. 95. — E' sostituito dal seguente:

« L'esame di diploma per le scuole di specializzazione potrà ripetersi una sola volta e dopo un anno ».

Art. 97 — E' sostituito dal seguente:

« Gli aiuti e gli assistenti di ruolo degli Istituti sede di scuola di specializzazione possono iscriversi alla relativa scuola senza obbligo di pagamento di tassa così pure per i corsi di perfezionamento ».

Art. 98. — Il primo comma è sostituito dal seguente:

« Gli aiuti e gli assistenti volontari, purchè in carica presso gli Istituti sedi di scuola di specializzazione o presso Istituti di materie intimamente affini possono avere abbreviazioni di corso, in seguito a proposta motivata del direttore della relativa scuola. L'abbreviazione, però, non potrà essere mai superiore agli anni di effettivo servizio prestato ».

Art. 99. — « La scuola di specializzazione in chirurgia » assume la denominazione: « Scuola di specializzazione in chirurgia generale ».

Art. 100, relativo alla scuola di specializzazione in pediatria, è così modificato:

« La scuola è annessa all'Istituto di clinica pediatrica.

Il corso della scuola ha la durata di anni due.

Gli insegnamenti impartiti dalla scuola sono:

1° anno:
Fisiopatologia dell'accrescimento del bambino;
Igiene infantile;
Semeiotica infantile;
Puericultura;
Dietetica.

2° anno:
Clinica pediatrica.

Gli iscritti al corso hanno l'obbligo di internato nella clinica per tutta la durata dell'insegnamento ».

Art. 104, relativo alla « Scuola di specializzazione in malattie dell'apparato digerente e del ricambio » è soppressa, con la conseguente variazione della numerazione degli articoli successivi.

Art. 105, relativo alla « Scuola di specializzazione in malattie del lavoro » è soppressa, con la conseguente variazione della numerazione degli articoli successivi.

Art. 106. — L'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« In tutti i tre anni è obbligatorio l'internato in una clinica per malattie nervose e mentali ».

Art. 107 — La scuola di specializzazione in medicina legale assume la denominazione di « Scuola di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni ».

Il primo ed il terzo comma sono rispettivamente sostituiti dai seguenti:

« Questa scuola è annessa all'Istituto di medicina legale e delle assicurazioni ».

Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono i seguenti:

1° anno: nozioni di diritto penale, civile e assicurativo; patologia medico-legale e del lavoro; nozioni di psicologia e psicotecnica; semeiotica traumatologica e infortunistica; tecnologia medico-legale.

2° anno: medicina legale generale ed applicata; criminologia; medicina delle assicurazioni; medicina legale militare; tecnica delle valutazioni tecnico-legali ».

Art. 108. — Il terzo, il quarto e il quinto comma sono rispettivamente sostituiti dai seguenti:

« Gli insegnamenti impartiti dalla scuola sono i seguenti:

1° anno:
Materie fondamentali:
1) Anatomia e istologia della bocca e dei denti;
2) Fisiologia;
3) Anatomia patologica;
4) Semeiotica;
5) Patologia speciale bucco-dentale;
6) Anestesia plessica e tronculare-exodontia;
7) Endodontia;
8) Protesi mobile parziale;
9) Protesi fissa;
10) Odontotecnica.

Un gruppo di materie complementari:
1) Batteriologia del cavo orale;
2) Malattie dermosifilopatiche di interesse stomatologico;
3) Malattie dismetaboliche, infettive, del sangue, ecc. e stomatologia;
4) Le infezioni focali stomatogene;
5) Le narcosi con particolare riguardo a quelle per venam o con intubazione endotracheale;
6) La immunoterapia d'interesse stomatologico e l'igiene orale;
7) Farmacologia e tossicologica;
8) Esercitazioni sul manichino.

2° anno:
Materie fondamentali:
1) Clinica delle malattie della bocca e dei denti e terapia;
2) Chirurgia orale;
3) Ortodonzia;
4) Protesi mobile totale;
5) Protesi a ponte;
6) Pasadenziopatie ed apparecchi di fissazione e di scarico;
7) Clinica protesica.

Un gruppo di materie complementari:
1) Chirurgia plastica della faccia;
2) Medicina legale ed infortunistica;
3) Pediatria;
4) Medicina operatoria;
5) Radiologia e roentgen-curie-terapia;
6) Rino-laringologia di interesse stomatologico;
7) Tecniche di laboratorio (biochimica, istologia, microbiologia, ecc.);
8) Esercitazioni di odontotecnica e di clinica protesica.

Obbligatorietà di internato di due anni solari nell'Istituto di odontoiatria e di presenza nell'ambulatorio ed in clinica. Per l'esame di diploma i candidati dovranno presentare e discutere una tesi di specializzazione scritta, sperimentale, clinica o compilativa assegnata dal direttore della scuola ».

Art. 109. — « La scuola di specializzazione in radiologia » assume la denominazione: « Scuola di specializzazione in radiologia medica ».

Dopo l'art. 116, è aggiunto il seguente nuovo articolo, relativo alla istituzione del corso di perfezionamento in puericultura, dietetica infantile ed assistenza sociale all'infanzia.

Corso di perfezionamento in puericultura, dietetica infantile ed assistenza sociale all'infanzia.

Art. 117. — Al corso che ha la durata di un anno, possono essere ammessi i laureati in medicina e chirurgia, in possesso del diploma di specialista in pediatria.

Al termine del corso viene rilasciato un certificato di frequenza e di esame.

Le materie d'insegnamento sono le seguenti:

Puericultura: Sofferenze endouterine e loro profilassi. Assistenza al neonato ed all'immaturo. Assistenza igienica ambientale domiciliare e nelle collettività al bambino sano ed al bambino malato. La patologia e puericultura degli ospizi e collettività. L'assistenza

negli Istituti provinciali per l'infanzia (brefotrofi) specie riguardo all'affido ed al baliatico esterno. Puericultura di massa (organizzazione di nidi di fabbrica, consultori, dispensari, preventori), Colonie permanenti e temporanee (scelta dei soggetti ed organizzazione dei servizi). Climatoterapia metereopatie. Crenoterapia. Igiene scolastica.

Dietetica infantile: Ricordi di fisiologia della alimentazione e della nutrizione. Alimenti e loro utilizzazione. Confezione dei cibi e loro indicazione. Denaturazioni ed utilizzazioni attraverso le manipolazioni culinarie. Alimenti conservati. Infezioni dell'alimento. Dietetica nelle varie età. La refezione scolastica. Diete ospedaliere. Diete di collettività. Dietetica nelle malattie del ricambio.

Assistenza sociale all'infanzia: Legislazione sanitaria riguardante l'assistenza all'infanzia. La legge sull'Opera nazionale maternità ed infanzia. L'organizzazione dei servizi dell'O.N.M.I. Provvedimenti ed organizzazioni all'estero per l'assistenza all'infanzia.

Centri speciali di vigilanza ed assistenza: per ortofrenici, per cerebrospastici, per immaturi, per postreumatici, per diabetici, per recupero dei postumi di poliomelite, ecc.

Le lezioni saranno integrate da esercitazioni e da visite ad Istituti o centri specializzati, e si varranno del contributo di insegnanti particolarmente competenti. Il corso sarà diretto dal direttore della clinica pediatrica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 aprile 1955

EINAUDI

ERMINI

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° agosto 1955
Atti del Governo, registro n. 92, *foglio n.* 1. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 aprile 1955, n. 622.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Catania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073, e modificato con i regi decreti 16 ottobre 1940, n. 1527; 15 aprile 1942, n. 424; 5 settembre 1942, n. 1235; 24 ottobre 1942, n. 1596, e con decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 ottobre 1946, n. 423; e con decreti del Presidente della Repubblica 20 luglio 1948, n. 1160; 30 ottobre 1949, n. 994; 30 ottobre 1949, n. 1167; 30 ottobre 1950, n. 1305; 11 aprile 1951, n. 564; 27 ottobre 1951, n. 1793; 11 febbraio 1952, n. 366; 26 ottobre 1952, n. 4507; 10 febbraio 1953, n. 544; 25 giugno 1953, n. 709; 23 marzo 1954, n. 751, e 26 ottobre 1954, n. 1207;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 9. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza è aggiunto quello di:

« Politica economica e finanziaria ».

Art. 11, relativo al corso di laurea in giurisprudenza. — Agli insegnamenti cui è propedeutico quello di: « Istituzioni di diritto privato » indicati nella lettera *b*) va aggiunta la « medicina legale e delle assicurazioni »; agli insegnamenti cui è propedeutico quello di « economia politica », indicati nella lett. *d*) vanno aggiunti quelli di « diritto commerciale » e di « politica economica e finanziaria ».

Vengono poi aggiunti i seguenti nuovi commi:

e) diritto internazionale per il diritto coloniale;

f) diritto penale per la procedura penale e la medicina legale e delle assicurazioni;

g) diritto costituzionale per il diritto amministrativo.

Art. 14. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze politiche è aggiunto quello di « scienza delle finanze ».

Art. 17. — E' modificato come segue:

Sono dichiarati propedeutici i seguenti insegnamenti: *a*) istituzioni di diritto privato per il diritto del lavoro e la filosofia del diritto; *b*) istituzioni di diritto pubblico per il diritto amministrativo, per il diritto costituzionale italiano e comparato, per la contabilità di Stato e per il diritto del lavoro; *c*) economia politica per la scienza delle finanze.

Art. 26. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere è aggiunto quello di:

27) Etruscologia ed archeologia italica.

Art. 45. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica (indirizzo organico-biologico) sono aggiunti quelli di:

« Fisica nucleare;
Fisica terrestre;
Spettroscopia ».

Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica (indirizzo inorganico-chimico-fisico) sono aggiunti quelli di:

« Fisica nucleare;
Fisica terrestre ».

Art. 46. — La disposizione « Le esercitazioni di fisica (biennali) importano l'esame alla fine di ogni anno » è abrogata.

Art. 48. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in fisica sono aggiunti quelli di:

« Fisica nucleare;
Fisica terrestre;

Onde elettromagnetiche;
Calcolo delle probabilità;
Topologia;
Matematiche superiori;
Teoria delle funzioni ».

Art. 51. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze matematiche sono aggiunti quelli di:

« Fisica nucleare;
Onde elettromagnetiche;
Calcolo delle probabilità;
Topologia;
Matematiche superiori ».

Art. 52. — Vengono soppressi il sesto e l'ultimo comma.

Art. 54. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in matematica e fisica sono aggiunti quelli di:

« Fisica nucleare;
Fisica terrestre;
Spettroscopia;
Onde elettromagnetiche;
Calcolo delle probabilità;
Topologia;
Matematiche superiori ».

Art. 55. — Vengono soppressi il quinto e l'ultimo comma.

Art. 57. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze naturali sono aggiunti quelli di:

« Genetica;
Biologia marina ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 aprile 1955

EINAUDI

ERMINI

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° agosto 1955
Atti del Governo, registro n. 92, foglio n. 5. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 aprile 1955, n. 623.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054, e modificato con i regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2846; 25 ottobre 1928, n. 3510; 31 ottobre 1929, n. 2396; 30 ottobre 1930, n. 1859; 1° ottobre 1931, n. 1371; 27 ottobre 1932, n. 2086; 6 dicembre 1934, n. 2281; 1° ottobre 1936, n. 2474; 20 aprile 1939, n. 1086; 16 marzo 1942, n. 324; 5 settembre 1942, n. 1236; 24 ottobre 1942, n. 1671 e con decreti del Presidente della Repubblica 2 novembre 1948, n. 1505; 30 ottobre 1949, n. 1058; 4 luglio 1950, n. 1255; 31 ottobre 1950, n. 1312; 31 agosto 1951, n. 1102; 18 giugno 1954, n. 754 e 26 ottobre 1954, n. 1251;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 30. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere è aggiunto quello di:

22) « Filologia bizantina ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 aprile 1955

EINAUDI

ERMINI

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° agosto 1955
Atti del Governo, registro n. 92, foglio n. 3. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 aprile 1955, n. 624.

Modificazioni allo statuto del Politecnico di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto del Politecnico di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1028, e modificato con regio decreto 11 luglio 1942, n. 921 e con decreti del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1951, n. 1802 e 14 settembre 1954, n. 1201;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche del Politecnico anzidetto;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto del Politecnico di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 13, è aggiunto il seguente nuovo articolo, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Art. 14. — Nel triennio di studi di applicazione del corso di laurea in architettura sono istituiti, ai sensi della legge 11 aprile 1953, n. 312, i seguenti nuovi insegnamenti complementari di durata annuale:

1) Architettura sociale;
2) Allestimento e museografia;
3) Arte e tecnica del serramento;
4) Unificazione edilizia e prefabbricazione;
5) Complementi di urbanistica.

L'art. 27 è sostituito dal seguente:

Le tasse e soprattasse dei singoli corsi di perfezionamento sono determinate ogni anno accademico con deliberazione del Consiglio di amministrazione su proposta del Consiglio della facoltà di ingegneria approvata dal Senato accademico. I contributi sono stabiliti ogni anno accademico dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Senato accademico, udita la Facoltà e scuola.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 aprile 1955

EINAUDI

ERMINI

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° agosto 1955
Atti del Governo, registro n. 92, foglio n. 2. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 aprile 1955, n. 625.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pisa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e modificato con i regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2225; 20 settembre 1928, n. 2251; 31 ottobre 1929, n. 2473; 30 ottobre 1930, n. 1916; 12 ottobre 1931, n. 1339; 27 ottobre 1932, n. 2098; 13 dicembre 1934, n. 2408; 1° ottobre 1936, n. 2462; 27 ottobre 1937, n. 2170; 9 maggio 1939, n. 1314; 5 ottobre 1939, n. 1744; 26 ottobre 1940, n. 2071; 27 aprile 1942, n. 469 e 24 ottobre 1942, n. 1652, con decreto del Capo provvisorio dello Stato 30 dicembre 1947, n. 1689, e con decreti del Presidente della Repubblica 17 febbraio 1949, n. 97; 30 ottobre 1949, n. 1169; 31 ottobre 1950, n. 1309; 11 aprile 1951, n. 566; 27 ottobre 1951, n. 1801; 15 marzo 1952, n. 872; 25 luglio 1952, n. 1351; 12 settembre 1952, n. 386; 30 ottobre 1952, n. 4558; 11 marzo 1953, n. 546; 11 marzo 1953, n. 756, 6 ottobre 1953, n. 1089; 23 marzo 1954, n. 743; 10 aprile 1954, n. 739; 26 ottobre 1954, n. 1294;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 36, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alla costituzione degli Istituti di: « diritto privato », « diritto pubblico », « storia e filosofia del diritto », e dell'« Istituto di studi per la riforma sociale », con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Art. 37 — Sono annessi inoltre alla Facoltà di giurisprudenza i seguenti Istituti:

1. Istituto di diritto privato, presso il quale si tengono corsi di esercitazioni e conferenze sulle seguenti materie:

Metodologia giuridica;
Istituzioni di diritto privato;
Diritto civile;
Diritto del lavoro;
Diritto processuale civile;
Diritto agrario;
Diritto industriale;
Diritto della navigazione;
Diritto privato comparato;
Diritto commerciale.

2. Istituto di diritto pubblico, presso il quale si tengono corsi di esercitazioni e conferenze sulle seguenti materie:

Metodologia;
Metodologia giuridica;
Diritto costituzionale;
Diritto internazionale;
Diritto ecclesiastico;
Diritto canonico;
Diritto coloniale;
Storia dei trattati;
Politica internazionale;
Diritto penale;
Sociologia criminale.

3. Istituto di storia e filosofia del diritto, presso il quale si tengono corsi di esercitazioni e conferenze sulle seguenti materie:

Teoria generale del diritto;
Filosofia del diritto;
Storia della filosofia del diritto;
Diritto romano;
Storia del diritto romano;
Storia del diritto italiano;
Storia delle istituzioni politiche;
Storia moderna e contemporanea.

Art. 38. — I detti Istituti hanno lo scopo di promuovere studi e ricerche su particolari problemi integrando con esercitazioni e conferenze i normali corsi universi-

tari e assegnando temi da svolgere singolarmente o in gruppo. Gli Istituti sono retti dal Consiglio dei rispettivi professori di ruolo, con un direttore nominato ogni anno dal rettore su proposta del Consiglio della Facoltà di giurisprudenza. Il direttore provvede al funzionamento dell'Istituto mediante un regolamento approvato dal Consiglio della Facoltà. Il preside della Facoltà provvede al coordinamento dei corsi ed alla organizzazione del lavoro comune ai tre Istituti.

Art. 39. — Il Consiglio di Facoltà curerà la pubblicazione in una apposita collezione, dei contributi più notevoli alle diverse discipline, presentati dai docenti, dagli assistenti e dagli iscritti nei vari Istituti. Uno dei professori ordinari della Facoltà di giurisprudenza è incaricato dal Consiglio della Facoltà stessa per ogni biennio, di dirigere detta collezione.

Art. 40. — Alla Facoltà di giurisprudenza è annesso altresì l'Istituto di studi per la riforma sociale, presso il quale si tengono corsi di esercitazioni e conferenze sulle seguenti materie:

Diritto costituzionale;
Dottrina dello Stato;
Economia politica;
Politica economica e finanziaria;
Diritto dell'economia;
Diritto finanziario e scienza delle finanze;
Diritto e legislazione del lavoro;
Diritto privato comparato;
Storia moderna e contemporanea;
Storia delle istituzioni dei partiti politici.

L'Istituto ha lo scopo di promuovere studi e ricerche intorno ai problemi dell'organizzazione giuridica ed economica dello Stato.

Per raggiungere questi fini l'Istituto:

a) cura la formazione e l'accrescimento del materiale scientifico ad esso assegnato.

La biblioteca è utilizzata anche dalla Facoltà di economia e commercio, pur restando distinta la proprietà dei volumi secondo quanto risulta dai rispettivi inventari;

b) organizza conferenze e corsi di lezioni su particolari problemi della cultura e dell'esperienza giuridico-politica del nostro tempo, con la collaborazione dei professori della Facoltà di Pisa e di altre Facoltà italiane e straniere;

c) istituisce premi per i migliori lavori su temi proposti dal Consiglio dell'Istituto.

L'Istituto è retto dai professori di ruolo della Facoltà di giurisprudenza, con un direttore nominato per un triennio dal rettore su proposta del Consiglio della Facoltà.

Art. 41. — Agli studenti, che abbiano frequentato per un anno i corsi del Seminario o di uno degli Istituti viene rilasciato un certificato dei lavori compiuti a firma dei professori che li hanno diretti e del direttore del Seminario o dell'Istituto.

Art. 74. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze naturali, è aggiunto quello di:

« Geologia e paleontologia del quaternario ».

Art. 79. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze geologiche, è aggiunto quello di:

« Geologia e paleontologia del quaternario ».

Art. 98. — All'elenco degli insegnamenti complementari della Facoltà di ingegneria comuni ad entrambe le sezioni, sono aggiunti quelli di:

Elettronica;
Chimica agraria.

All'insegnamento di « chimica analitica » è aggiunta la specificazione (biennale).

Art. 100. — All'insegnamento di « impianti industriali chimici » è aggiunta la specificazione « biennale ».

Prima del penultimo capoverso è aggiunto:

« L'insegnamento di chimica industriale è biennale per la sottosezione chimica ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 aprile 1955

EINAUDI

ERMINI

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° agosto 1955
Atti del Governo, registro n. 92, *foglio n.* 4. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1955, n. 626.

Modificazione al riparto dei posti di professore di ruolo delle Facoltà di scienze politiche, di lettere e filosofia, di magistero e di medicina e chirurgia dell'Università di Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 63 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Riconosciuta l'opportunità di modificare, per esigenze didattiche, il riparto dei posti di professore di ruolo assegnati alla Facoltà di scienze politiche, alla Facoltà di lettere e filosofia, alla Facoltà di magistero e alla Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Padova di cui alla tabella *D* annessa al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, al regio decreto-legge 17 agosto 1941, n. 1064, e al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, n. 1373, e successive modificazioni;

Visto il parere espresso dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nell'adunanza del 13 maggio 1955;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Con effetto dall'anno accademico 1955-56, i ruoli organici dei posti di professore di ruolo nelle Facoltà di scienze politiche, di lettere e filosofia, di magistero e di medicina e chirurgia dell'Università di Padova, di cui alla tabella *D* annessa al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, al regio decreto-legge 17 agosto 1941, n. 1064, al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, n. 1373, e successive modificazioni, sono modificati come appresso:

Facoltà di scienze politiche: posti di ruolo 3;
Facoltà di lettere e filosofia: posti di ruolo 15;
Facoltà di magistero: posti di ruolo 3;
Facoltà di medicina e chirurgia: posti di ruolo 20.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1955

GRONCHI

ERMINI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° agosto 1955
Atti del Governo, registro n. 92, foglio n. 8. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1955, n. 627.

Modificazione al riparto dei posti di professore di ruolo dell'Istituto universitario di economia e commercio e di lingue e letterature straniere di Venezia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 63 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Riconosciuta l'opportunità di modificare, per esigenze didattiche, il riparto dei posti di professore di ruolo assegnati alla Facoltà di economia e commercio e alla Facoltà di lingue e letterature straniere nell'Istituto universitario di economia e commercio e di lingue e letterature straniere di Venezia, di cui alla legge 11 giugno 1954, n. 360, e successive modificazioni, allo scopo di consentire la restituzione, da parte della Facoltà di lingue e letterature straniere del posto di ruolo ceduto dalla Facoltà di economia e commercio nell'anno 1952;

Visto il parere espresso dal Consiglio superiore della pubblica istruzione del 14 maggio 1955;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Con effetto dall'anno accademico 1955-56, i ruoli organici dei posti di professore di ruolo delle Facoltà di economia e commercio e di lingue e letterature straniere dell'Istituto universitario di economia e commercio e di lingue e letterature straniere di Venezia, di cui alla legge 11 giugno 1954, n. 360 e al decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1955, n. 36, sono modificati come appresso:

Facoltà di economia e commercio: posti di ruolo n. 10;

Facoltà di lingue e letterature straniere: posti di ruolo n. 7.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1955

GRONCHI

ERMINI

Visto, *il Guardasigilli* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 luglio 1955
Atti del Governo, registro n. 91, foglio n. 155. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 febbraio 1955.

Modalità per la ripartizione degli emolumenti fra il personale di collaborazione delle Conservatorie dei registri immobiliari e degli Uffici misti del registro e di conservazione dei registri immobiliari.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il comma secondo dell'art. 4 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 534, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 870, in virtù del quale le modalità per la ripartizione degli emolumenti, di cui all'art. 1 dello stesso decreto-legge, fra il personale di collaborazione delle Conservatorie dei registri immobiliari e degli Uffici misti del registro e di conservazione dei registri immobiliari sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per le finanze;

Visti i commi quinto e sesto dell'art. 4 sopra indicato, in virtù dei quali l'eventuale eccedenza tra la media mensile degli emolumenti riscossi o spettanti a ciascun impiegato di collaborazione durante l'esercizio finanziario 1953-54, e la quota di emolumenti percepita ai sensi del primo e terzo comma dello stesso art. 4, è attribuita a titolo di assegno personale, gradualmente riassorbibile, sino al limite di due terzi, in occasione di miglioramenti economici dipendenti dall'applicazione di norme generali;

Visto il comma settimo del ripetuto art. 4, in virtù del quale la spesa per la corresponsione dell'assegno personale fa carico allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze;

Visto l'art. 3 della legge 8 aprile 1952, n. 212;

Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica in data 11 luglio 1952, n. 767;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

La quota degli emolumenti riscossi in base alla tabella alligata alla legge 26 settembre 1954, n. 870, spettante al personale di collaborazione delle Conservatorie dei registri immobiliari è ripartita fra il personale medesimo, compreso quello addetto agli Uffici misti del registro e di conservazione dei registri immobiliari per l'espletamento del servizio ipotecario.

Concorrono alla ripartizione il personale in prova, quello dei ruoli speciali transitori e quello non di ruolo assegnato organicamente alle Conservatorie dei registri immobiliari ed agli Uffici misti del registro e di conservazione dei registri immobiliari per l'espletamento, nel secondo caso, del servizio ipotecario.

Art. 2.

Quando negli Uffici misti del registro e di conservazione dei registri immobiliari il servizio ipotecario viene disimpegnato, tutto o prevalentemente, da impiegati di ruolo o non di ruolo organicamente appartenenti alle Conservatorie dei registri immobiliari, la quota di emolumenti, spettante al personale di collaborazione, affluisce al fondo da ripartire fra il detto personale di collaborazione delle Conservatorie.

Se, invece, il servizio ipotecario viene disimpegnato, tutto o prevalentemente, da personale di collaborazione, di ruolo o non di ruolo, organicamente appartenente agli Uffici del registro, la quota di emolumenti, spet-

tante al personale di collaborazione, deve essere versato al bilancio dello Stato, ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 869, e ripartito tra il personale provinciale dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

Art. 3.

A ciascun impiegato di ruolo si attribuisce un punto per ogni cento lire dello stipendio lordo iniziale annuo, di cui era provvisto anteriormente al 1° luglio 1951.

In aggiunta ai punti di cui al comma precedente, ai gerenti regolarmente nominati a norma dell'art. 34 della legge 25 giugno 1943, n. 540, spettano punti 210, se per la Conservatoria, cui sono addetti, è stabilita una cauzione non inferiore a lire un milione; punti 150 se la cauzione stabilita è di lire 600.000 o più, ma non raggiunge il milione, e punti 90 negli altri casi.

Al personale in prova, in servizio effettivo da un anno alla data di ripartizione degli emolumenti, si attribuisce il numero dei punti attribuito agli impiegati di ruolo del grado iniziale del proprio gruppo.

Il numero dei punti è ridotto a metà nei confronti del personale che non abbia ancora compiuto un anno di effettivo servizio.

Art. 4.

Al personale dei ruoli speciali transitori ed a quello non di ruolo in servizio effettivo da un anno alla data di ripartizione degli emolumenti, retribuito con fondi a carico dello Stato, si attribuisce lo stesso numero di punti attribuito agli impiegati del ruolo ordinario del grado iniziale del corrispondente gruppo.

Il periodo di un anno è ridotto a sei mesi per gli impiegati dei ruoli transitori e non di ruolo che rivestano, a norma delle disposizioni vigenti, la qualifica di ex combattenti o di assimilati.

Art. 5.

Gli impiegati di ruolo ed a contratto tipo del soppresso Ministero dell'Africa Italiana, comandati presso le Conservatorie dei registri immobiliari, ovvero, esclusivamente per l'espletamento del servizio ipotecario, presso gli Uffici misti del registro e di conservazione dei registri immobiliari, concorrono alla ripartizione degli emolumenti nella stessa misura del personale di collaborazione di ruolo delle Conservatorie dei registri immobiliari, secondo la corrispondenza di grado, di cui all'art. 15 della legge 9 luglio 1954, n. 431.

Gli impiegati a contratto speciale a tempo indeterminato del suddetto Ministero dell'Africa Italiana, comandati presso gli uffici indicati nel comma precedente, concorrono alla ripartizione degli emolumenti nella stessa misura degli impiegati non di ruolo delle Conservatorie dei registri immobiliari.

Lo stesso trattamento compete al personale di ruolo e non di ruolo di altre amministrazioni, regolarmente distaccato presso gli uffici suindicati, sempre che non percepisca analoghi diritti dalla propria amministrazione.

Art. 6.

Il personale contemplato dal presente decreto, in servizio presso uffici dell'Amministrazione finanziaria diversi da quelli di appartenenza, partecipa alla ripartizione degli emolumenti dell'ufficio di cui organicamente fa parte.

Il personale distaccato presso amministrazioni diverse da quella finanziaria non partecipa alla ripartizione degli emolumenti.

Art. 7.

Gli emolumenti di cui all'art. 1 del presente decreto sono ridotti nella stessa proporzione dello stipendio o della retribuzione nei casi di aspettativa, di disponibilità, di punizioni disciplinari o altra posizione di stato che importi riduzione di dette competenze, e sono sospesi in tutti i casi di sospensione delle competenze stesse.

Art. 8.

Al termine di ciascun esercizio finanziario viene determinato, con decreto del Ministro per le finanze da registrarsi alla Corte dei conti, e corrisposto agli impiegati, che ne hanno diritto, l'eventuale assegno personale dovuto ai sensi dell'art. 4, quinto comma, del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 534, modificato con la legge di conversione 26 settembre 1954, n. 870, nella misura corrispondente alla media mensile dei proventi riscossi o spettanti durante l'esercizio finanziario 1953-1954, diminuita della quota unitaria mensile di emolumenti percepita in base alla citata legge 26 settembre 1954, n. 870, ed al presente decreto.

Per l'esercizio finanziario 1954-55 saranno emanati due decreti Ministeriali: il primo relativamente al periodo 1° agosto-31 dicembre 1954, ed il secondo relativamente al periodo 1° gennaio-30 giugno 1955.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 25 febbraio 1955

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
SCELBA

Il Ministro per le finanze
TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 aprile 1955
Registro n. 7 Finanze, foglio n. 87

(4141)

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1955.

Applicazione per il comune di Mongiardino Ligure, della provincia di Alessandria, dei maggiori benefici previsti dalla legge 3 agosto 1949, n. 589, per i Comuni dell'Italia meridionale ed insulare.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER L'INTERNO E PER IL TESORO

Visto l'art. 20 della legge 3 agosto 1949, n. 589;

Visto l'art. 5 della legge 15 febbraio 1953, n. 184;

Vista la domanda del comune di Mongiardino Ligure, della provincia di Alessandria, intesa ad ottenere le agevolazioni previste dalla citata legge 3 agosto 1949, n. 589, per i Comuni dell'Italia meridionale ed insulare;

Ritenuta l'opportunità di applicare le suddette agevolazioni al comune di Mongiardino Ligure, in considerazione delle particolari condizioni di disagio in cui versa;

Decreta:

L'applicazione delle disposizioni della legge 3 agosto 1949, n. 589, riguardanti i Comuni dell'Italia meridionale ed insulare, è disposta, a norma dell'art. 20 della legge medesima, per il comune di Mongiardino Ligure, della provincia di Alessandria.

Roma, addì 10 maggio 1955

Il Ministro per i lavori pubblici
ROMITA

Il Ministro per l'interno
SCELBA

Il Ministro per il tesoro
GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *luglio* 1955
Registro n. 25, *foglio n.* 261

(4142)

DECRETO MINISTERIALE 4 agosto 1955.

Ulteriori modificazioni alla tabella n. 1 allegata al decreto Ministeriale 29 agosto 1951 relativo alla liberalizzazione degli scambi commerciali intra-europei.

IL MINISTRO
PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON

il Ministro per gli affari esteri; il Ministro per la grazia e giustizia, il Ministro per le finanze; il Ministro per il tesoro, il Ministro per l'industria e commercio; il Ministro per l'agricoltura e foreste.

Visto il regio decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1923, che unifica, coordina e integra le disposizioni legislative in materia di divieti di importazione e di esportazione di carattere economico;

Visto il regio decreto-legge 29 settembre 1931, n. 1207, convertito nella legge 11 gennaio 1932, n. 18, che autorizza il Ministro per le finanze ad emanare norme per la disciplina del commercio dei cambi;

Visti i regi decreti-legge 21 dicembre 1931, n. 1680 e 22 marzo 1933, n. 176, convertiti nelle leggi 19 maggio 1932, n. 849 e 8 giugno 1933, n. 801, riguardanti modalità per gli scambi di merci con alcuni Paesi esteri;

Visto il regio decreto 14 marzo 1938, n. 643, recante disposizioni circa la competenza del Ministero per gli scambi e per le valute;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 310, riguardante la ripartizione dei servizi e del personale del soppresso Ministero per gli scambi e per le valute;

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, relativo alle attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto Ministeriale 11 aprile 1949 (*Gazzetta Ufficiale* 13 maggio 1949), recante norme per il riordinamento delle denuncie e dei benestari bancari all'importazione ed esportazione;

Visto il decreto Ministeriale 19 settembre 1949 (*Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949), concernente norme per gli scambi ed i pagamenti in lire sterline;

Visto il decreto Ministeriale 21 settembre 1949 (*Gazzetta Ufficiale* 27 settembre 1949, n. 222), relativo alla liberalizzazione degli scambi commerciali intra-europei;

Visto il decreto Ministeriale 29 agosto 1951 (*Gazzetta Ufficiale* supplemento dell'8 ottobre 1951, n. 231), relativo alla liberalizzazione degli scambi commerciali intra-europei e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586 (*Gazzetta Ufficiale* 29 luglio 1955, n. 173), concernente nuove norme sulla negoziazione e la cessione di valute estere allo Stato;

Decreta:

Articolo unico

L'autorizzazione data alla Dogana di consentire, in deroga ai vigenti divieti di carattere economico, l'introduzione nel territorio della Repubblica Italiana delle merci di cui alla tabella n. 1 allegata al decreto Ministeriale 29 agosto 1951, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 dell'8 ottobre 1951, è revocata per le seguenti merci:

v. d. ex 70 *a* Datteri, eccetto quelli in imballaggi dal peso lordo di kg. 0,500 o meno;

v. d. 73 *b* Uve secche.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 4 agosto 1955

Il Ministro per il commercio con l'estero
MATTARELLA

Il Ministro per gli affari esteri
MARTINO

Il Ministro per la grazia e giustizia
MORO

Il Ministro per le finanze
ANDREOTTI

Il Ministro per il tesoro
GAVA

Il Ministro per l'industria e commercio
CORTESE

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
COLOMBO

(4191)

DECRETO MINISTERIALE 4 agosto 1955.

Modifica all'art. 3 del decreto Ministeriale 29 luglio 1955, sulla misura della cauzione prevista dall'art. 1 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, per le importazioni di merci dall'estero e valute estere alle quali si applica.

IL MINISTRO
PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 1, terzo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, concernente le disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, concernente le nuove norme sulla negoziazione e la cessione di valute estere allo Stato;

Visto il decreto Ministeriale 29 luglio 1955, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 luglio 1955, n. 174, riguardante la misura della cauzione prevista dall'art. 1 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, per le importazioni di merci dall'estero e valute estere alle quali si applica;

Decreta:

Articolo unico.

L'art. 3 del decreto Ministeriale 29 luglio 1955, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 luglio 1955, n. 174, riguardante la misura della cauzione prevista dall'art. 1 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, per le importazioni di merci dall'estero e valute estere alle quali si applica, è modificato come segue:

« Il presente decreto entra in vigore il giorno 22 agosto 1955 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ».

Roma, addì 4 agosto 1955

Il Ministro: MATTARELLA

(4215)

DECRETO MINISTERIALE 4 agosto 1955.

Modifica del seconda comma dell'articolo unico del decreto Ministeriale 29 luglio 1955 sulla determinazione delle valute estere di cui all'art. 1 del decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, relativo alle nuove norme sulla negoziazione e la cessione di valute estere allo Stato.

IL MINISTRO
PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 1 del decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, concernente le nuove norme sulla negoziazione e la cessione di valute estere allo Stato;

Visto il decreto Ministeriale 29 luglio 1955, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 luglio 1955, n. 174, riguardante la determinazione delle valute estere di cui all'art. 1 del decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, relativo alle nuove norme sulla negoziazione e la cessione di valute estere allo Stato;

Decreta:

Il secondo comma dell'articolo unico del decreto Ministeriale 29 luglio 1955, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 luglio 1955, n. 174, sulla determinazione delle valute estere di cui all'art. 1 del decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, è modificato come segue:

« Il presente decreto entra in vigore il giorno 22 agosto 1955 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ».

Roma, addì 4 agosto 1955

Il Ministro per il commercio con l'estero
MATTARELLA

Il Ministro per il tesoro
GAVA

(4214)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Revoca di trasferimento di notai

Con decreti Ministeriali 2 agosto 1955:

è revocato il decreto Ministeriale 13 giugno 1955, nella parte che dispone il trasferimento del notaio dott. Gazzone Aldo nel comune di Novi Ligure, distretto notarile di Alessandria, ed il medesimo notaio è, pertanto, reintegrato nella precedente sede di Dego, distretto notarile di Savona;

è revocato il decreto Ministeriale 13 giugno 1955, nella parte che dispone il trasferimento del notaio dott. Rusconi Fausto nel comune di Pesaro, ed il medesimo notaio è, pertanto, reintegrato nella precedente sede di Bisceglie, distretto notarile di Trani;

è revocato il decreto Ministeriale 4 luglio 1955, nella parte che dispone il trasferimento del notaio dott. Donini Antonio nel comune di Manfredonia, distretto notarile di Foggia, ed il medesimo notaio è, pertanto, reintegrato nella precedente sede di Reggio Emilia;

è revocato il decreto Ministeriale 4 luglio 1955, nella parte che dispone il trasferimento del notaio dott. Florio Domenico nel comune di Como, ed il medesimo notaio è, pertanto, reintegrato nella precedente sede di Oppido Mamertino, distretto notarile di Palmi.

(4171)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area demaniale sita sulla spiaggia di Bagnara Calabra.

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze in data 5 luglio 1955, è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato, la zona di mq. 1.436, sita sulla spiaggia di Bagnara Calabra, riportata in catasto al foglio XII, particella n. 26 del comune di Bagnara Calabra.

(4186)

MINISTERO DELLE FINANZE

Comunicato concernente le norme per la riscossione in abbonamento, per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1955, dell'imposta di fabbricazione sui cementi e sugli agglomeranti cementizi, istituita con decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1069, convertito, con modificazioni, nella legge 10 dicembre 1954, n. 1159.

La *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 21 luglio 1955, ha pubblicato il decreto Ministeriale 15 giugno 1955, concernente le norme per la riscossione in abbonamento, per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1955, dell'imposta di fabbricazione sui cementi e sugli agglomeranti cementizi istituita col decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1069, convertito, con modificazioni, nella legge 10 dicembre 1954, n. 1159.

Al riguardo si precisa che gli ammontari dei canoni annui d'imposta indicati ai numeri 56, 59, 73, 97 e 104 dell'art. 3 vanno rispettivamente rettificati come segue:

1) Società per azioni Cementi dello Jonio Taranto da L. 8.387.140 a L. 13.145.900;

2) Cementeria Piazza al Serchio Piazza Serchio da L. 1.322.300 a L. 2.424.750;

3) Ditta E. Zillo Este da L. 2.703.550 a L. 7.435.300;

4) Società Italcementi Zaule da L. 3.780.700 a L. 20.794.750;

5) Società Cementi del Piave Pederobba da L. 2.206.200 a L. 16.179.600.

(4190)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 177

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 5 agosto 1955

	Dollaro U. S. A.	Dollaro canadese	Franco svizzero
Borsa di Bologna	624,80	634,65	145,75
» Firenze	624,80	633,50	145,70
» Genova	634,90	634,50	145,75
» Milano	624,90	634,40	145,81
» Napoli	624,80	633,75	145,85
» Palermo	624,89	634,82	145,76
» Roma	624,88	634,40	145,75
» Torino	624,88	634,70	145,80
» Trieste	624,90	—	145,70
» Venezia	624,84	634,40	145,75

Media dei titoli del 5 agosto 1955

Rendita 3,50 % 1906	60,20
Id. 3,50 % 1902	59,50
Id. 5 % 1935	92,15
Redimibile 3,50 % 1934	79,875
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	71,425
Id. 5 % (Ricostruzione)	85,80
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	93,75
Id. 5 % 1936	84,40
Id. 5 % (Città di Trieste)	90,625
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,25
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	97,20
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	96,675
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	96,675
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	96,65
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	96,20

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 5 agosto 1955

1 dollaro U.S.A.	Lit.	624,89
1 dollaro canadese	»	634,40
1 franco svizzero	»	145,78

Cambio per le contrattazioni in lire sterline

1 lira sterlina	Lit.	1749,69

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12,498	per franco belga
Danimarca	»	90,473	» corona danese
Egitto	»	1794,55	» lira egiziana
Francia	»	1,78546	» franco francese
Germania	»	148,788	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	»	87,487	» corona norvegese
Olanda	»	164,45	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120,797	» corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142,908	» franco svizzero

CORTE DEI CONTI

Ruoli di anzianità

A norma dell'art. 21 del regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364, si dà avviso che sono stati pubblicati i ruoli di anzianità del personale, secondo la situazione esistente al 1° gennaio 1955.

Gli eventuali reclami intesi ad ottenere rettifiche della posizione di anzianità, dovranno essere presentati al presidente della Corte dei conti nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(4185)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario liquidatore del Monte di credito su pegno di Scicli, con sede in Scicli (Ragusa), e nomina dei membri del Comitato di sorveglianza del Monte stesso.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Vista la legge 10 maggio 1938, n. 745 ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, ed il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1952, n. 1133;

Visto il decreto in data 4 luglio 1955 della Regione siciliana, Assessorato per le finanze, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito al Monte di credito su pegno di Scicli (Ragusa) e mette l'Azienda in liquidazione;

Considerato che occorre procedere alla costituzione degli organi della liquidazione;

Dispone:

Il sig. Vincenzo Ciancio di Giovanni è nominato commissario liquidatore del Monte di credito su pegno di Scicli, con sede in Scicli (Ragusa) ed i signori Pietro Padua fu Salvatore, Ignazio Vanasia di Santo e Francesco Fiorilla di Carlo sono nominati membri del Comitato di sorveglianza del Monte stesso, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme di cui al titolo VII, capo 3°, art. 67 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° agosto 1955

Il Governatore: MENICHELLA

(4169)

Nomina del commissario liquidatore del Monte di credito su pegno di Partanna, con sede in Partanna (Trapani), e nomina dei membri del Comitato di sorveglianza del Monte stesso.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745 ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, ed il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1952, n. 1133;

Visto il decreto in data 4 luglio 1955 della Regione siciliana, Assessorato per le finanze, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito al Monte di credito su pegno di Partanna (Trapani) e mette l'Azienda in liquidazione;

Considerato che occorre procedere alla costituzione degli organi della liquidazione;

Dispone:

Il signor cav. Nicolò Emanuele è nominato commissario liquidatore del Monte di credito su pegno di Partanna, con sede in Partanna (Trapani) ed i signori Palermo Patera Leonardo fu Giuseppe, Rosario Accardo fu Vincenzo ed Antonio Profeta fu Sebastiano, sono nominati membri del Comitato di sorveglianza del Monte stesso, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme di cui al titolo VII, capo 3°, art. 67 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° agosto 1955

Il Governatore: MENICHELLA

(4170)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a cinque posti di medico igienista presso il comune di Milano.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visti gli articoli 8, 9 e 60 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visti gli articoli 34 e 36 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Milano in data 30 dicembre 1954, n. 88461, col quale è indetto pubblico concorso a cinque posti di medico igienista vacanti presso il comune di Milano;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento di cinque posti di medico igienista vacanti presso il comune di Milano è costituita come appresso:

Presidente:
Guida dott. Giacinto, vice prefetto.

Componenti:
Giovanardi prof. Augusto, docente in igiene;
Fontana prof. Alfredo, docente in patologia medica;
Muccio dott. Giorgio, medico provinciale;
Ragazzi prof. Carlo Alberto, ufficiale sanitario.

Segretario:
Milone dott. Antonino.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 29 luglio 1955

L'Alto Commissario: TESSITORI

(4140)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Diario della prova scritta e grafica del concorso pubblico a undici posti di elettricista in prova per il servizio delle navi traghetto dello Stretto di Messina.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto Ministeriale 9 marzo 1955, n. 4095, registrato alla Corte dei conti addì 26 marzo 1955, registro n. 59 bilancio Trasporti, foglio n. 54, con il quale è stato indetto un pubblico concorso a undici posti di elettricista in prova per il servizio delle navi traghetto dello Stretto di Messina;

Vista la relazione della Direzione generale — Servizio personale e affari generali — numero P.A.G. 41.1.245/141282 del 20 luglio 1955;

Decreta:

La prova scritta e la prova grafica del concorso citato nelle premesse, avranno luogo il giorno 1° settembre 1955 in Messina, presso l'Istituto nautico « Caio Duilio », via La Farina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 luglio 1955

Il Ministro: ANGELINI

(4175)

Diario della prova scritta del concorso pubblico a trentuno posti di marinaio in prova, per il servizio delle navi traghetto dello Stretto di Messina.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto Ministeriale 9 marzo 1955, n. 4094, registrato alla Corte dei conti addì 26 marzo 1955, registro n. 59 bilancio Trasporti, foglio n. 53, con il quale è stato indetto un pubblico concorso a trentuno posti di marinaio in prova per il servizio delle navi traghetto dello Stretto di Messina;

Vista la relazione della Direzione generale — Servizio personale e affari generali — numero P.A.G. 41.1.245/141282 del 20 luglio 1955;

Decreta:

La prova scritta del concorso citato nelle premesse, avrà luogo il giorno 3 settembre 1955 in Messina, presso l'Istituto nautico « Caio Duilio », via La Farina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 luglio 1955

Il Ministro: ANGELINI

(4177)

Diario della prova scritta e grafica del concorso pubblico a diciotto posti di motorista in prova per il servizio delle navi traghetto dello Stretto di Messina.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto Ministeriale 9 luglio 1954, n. 140, registrato alla Corte dei conti addì 24 luglio 1954, registro n. 50 bilancio Trasporti, foglio n. 125, con il quale è stato indetto un pubblico concorso a diciotto posti di motorista in prova per il servizio delle navi traghetto dello Stretto di Messina;

Vista la relazione della Direzione generale — Servizio personale e affari generali — numero P.A.G. 41.1.245/141282 del 20 luglio 1955;

Decreta:

La prova scritta e quella grafica del concorso citato nelle premesse, avranno luogo il giorno 2 settembre 1955 in Messina, presso l'Istituto nautico « Caio Duilio », via La Farina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 luglio 1955

Il Ministro: ANGELINI

(4178)

Diario delle prove scritte del concorso pubblico a venti posti di segretario in prova

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto Ministeriale 9 luglio 1954, n. 145, registrato alla Corte dei conti addì 24 luglio 1954, registro n. 50 bilancio Trasporti, foglio n. 130, con il quale è stato indetto un pubblico concorso a venti posti di segretario in prova, fra candidati muniti di abilitazione tecnica commerciale (ragioniere e perito commerciale);

Vista la relazione della Direzione generale — Servizio personale e affari generali — numero P.A.G. 41.1.245/141282 del 20 luglio 1955;

Decreta:

Le prove scritte del concorso citato nelle premesse avranno luogo i giorni 1 e 2 settembre 1955 in Roma, presso il Liceo ginnasio « Giulio Cesare », corso Trieste.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 luglio 1955

Il Ministro: ANGELINI

(4176)

Diario delle prove scritte del concorso pubblico a cento posti di capo tecnico di terza classe in prova

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto Ministeriale 9 luglio 1954, n. 139, registrato alla Corte dei conti addì 24 luglio 1954, registro n. 50 bilancio Trasporti, foglio n. 124, con il quale è stato indetto un pubblico concorso a cento posti di capo tecnico di terza classe in prova;

Vista la relazione della Direzione generale — Servizio personale e affari generali — numero P.A.G. 41.1.245/141282 del 20 luglio 1955;

Decreta:

Le prove scritte del concorso citato nelle premesse, avranno luogo nei giorni 3 e 4 settembre 1955 in Roma, presso il Liceo « Giulio Cesare », corso Trieste.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 luglio 1955

Il Ministro: ANGELINI

(4179)

MINISTERO DELLE FINANZE

Graduatoria del concorso a quattordici posti di vice ragioniere (gruppo B, grado 11°) nel ruolo del personale amministrativo dell'Amministrazione dei monopoli di Stato.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e le successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e le successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 29 febbraio 1928, registrato alla Corte dei conti l'8 marzo successivo, registro n. 3 Finanze, foglio n. 143, che determina i ruoli speciali del personale dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, e le successive modificazioni apportate col regio decreto 11 aprile 1940, n. 278 e col decreto legislativo 22 aprile 1948, n. 723, ratificato, con modificazioni, con la legge 10 agosto 1950, n. 668;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, che determina nuove norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per l'ammissione alle carriere statali;

Visto il decreto Ministeriale 00/33049 del 10 agosto 1954, registrato alla Corte dei conti il 29 stesso mese, registro n. 6, foglio n. 31, con il quale è stato indetto, fra gli altri, un concorso per esami a quattordici posti di vice ragioniere (grado 11°) nel ruolo del personale amministrativo di gruppo *B* dell'Amministrazione dei monopoli di Stato;

Visto il decreto Ministeriale 00/39881 del 13 dicembre 1954, registrato alla Corte dei conti il 21 stesso mese, registro n. 7, foglio n. 212, con il quale è stata costituita la Commissione esaminatrice per il concorso di cui al citato decreto Ministeriale 00/33049 del 10 agosto 1954;

Visti i verbali dei lavori della Commissione esaminatrice e riconosciuta la regolarità dello svolgimento degli esami;

Viste le note 00/27989 del 7 maggio 1955, dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, con le quali i candidati che hanno superato la prova orale del concorso sono stati invitati, a' termini del primo comma dell'art. 6 del bando del concorso medesimo, a produrre i documenti attestanti i titoli di precedenza e di preferenza di cui fossero eventualmente in possesso;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria formata dalla Commissione esaminatrice in seguito al risultato del concorso per esami indetto per quattordici posti di vice ragioniere (grado 11°) nel ruolo del personale amministrativo di gruppo *B* dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, col decreto Ministeriale 00/33049 del 10 agosto 1954, citato nelle premesse:

COGNOME E NOME	Media voti prove scritte	Voto prova orale	Aliquota 1/30 voto prova lingue estere	Somma dei voti
1. Tamborra rag. Lorenzo	9 —	9,75	0,266	19,016
2. Spini rag. Gianfranco	7 —	9,25	0,20	16,45
3. Grizzi Presciutti rag. Giorgio	7,166	8,75	0,20	16,116
4. De Rossi rag. Corrado	7 —	8,50	—	15,50
5. Vernuccio rag. Raffaele	7 —	7,50	0,20	14,70
6. Campolo rag. Giovanni	7 —	7,25	0,20	14,45
7. Sambiase rag. Giuseppe	7,666	6,50	0,20	14,366
8. Capacchione rag. Matteo	7,333	6,75	—	14,083
9. Garbin rag. Giuseppe	7,666	6,25	—	13,916
10. Bonagura rag. Luigi	7,333	6,50	—	13,833
11. Falco rag. Umberto	7 —	6,50	0,20	13,70
12. Rosati rag. Alvaro	7,333	6 —	0,233	13,566
13. Merciari rag. Bruno	7 —	6 —	0,233	13,233
14. Boccia rag. Arcangelo	7 —	6,20	—	13,20
15. Corsetti rag. Aldo	7 —	6 —	—	13 —

Art. 2.

In relazione al numero dei posti messi a concorso, sono dichiarati vincitori, nell'ordine seguente, sotto la condizione di cui al successivo art. 3, i candidati:

1) Tamborra rag. Lorenzo
2) Spini rag. Gianfranco
3) Grizzi Presciutti ragioniere Giorgio
4) De Rossi rag. Corrado
5) Vernuccio rag. Raffaele
6) Campolo rag. Giovanni
7) Sambiase rag. Giuseppe
8) Capacchione rag. Matteo
9) Garbin rag. Giuseppe
10) Bonagura rag. Luigi
11) Falco rag. Umberto
12) Rosati rag. Alvaro
13) Merciari rag. Bruno
14) Boccia rag. Arcangelo

è dichiarato idoneo, il candidato:

Corsetti rag. Aldo,

il quale non è risultato in possesso di alcuno tra i titoli di precedenza previsti dalle disposizioni di legge in vigore.

Art. 3.

Ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, citato nelle premesse, la dichiarazione dei candidati vincitori del concorso di cui al precedente art. 2, è condizionata all'accertamento del possesso da parte dei candidati medesimi, di tutti i requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 luglio 1955

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1955
Registro n. 2 Monopoli, foglio n. 182. — TAFURI

(4173)

PREFETTURA DI TREVISO

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Treviso

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TREVISO

Visto il proprio precedente decreto in data 23 gennaio 1955, n. 2076-San., con il quale è stata approvata la graduatoria per il concorso a posti di medico condotto bandito con decreto prefettizio n. 13500-San. in data 11 maggio 1953, modificato con decreto prefettizio 10 luglio 1953, n. 19196-San.;

Visto il proprio decreto in data 18 aprile 1955, n. 13571-San., con il quale sono stati dichiarati i vincitori delle condotte mediche messe a concorso;

Considerato che, a seguito della rinuncia da parte del sanitario assegnato alla condotta medica di San Biagio di Callalta, 2° reparto, e a seguito della mancata assunzione, nei termini prefissi, del servizio di istituto da parte dei sanitari dichiarati vincitori delle condotte mediche di Povegliano e di Refrontolo, sono rimaste vacanti le condotte mediche di San Biagio di Callalta, 2° reparto, di Povegliano e di Refrontolo;

Tenuto conto dell'ordine di graduatoria dei concorrenti idonei e delle dichiarazioni di preferenza delle sedi da essi indicate nella domanda di ammissione al concorso;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e gli articoli 26 e 55 del relativo regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori delle condotte mediche a fianco di essi indicate:

Pilla dott. Antonio: condotta medica di San Biagio di Callalta, 2° reparto;

Quadrelli dott. Vincenzo: condotta medica di Povegliano;

Bendini dott. Carlo: condotta medica di Refrontolo.

Le Amministrazioni comunali interessate dovranno provvedere alla nomina dei predetti sanitari nel termine più breve possibile e, comunque, entro dieci giorni dalla relativa comunicazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Treviso, addì 21 luglio 1955

Il prefetto: CASTELLUCCI

(4093)

PREFETTURA DI TARANTO

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Taranto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TARANTO

Visto il proprio decreto n. 3132 del 29 gennaio 1955 con cui all'ostetrica Montevergine Maria veniva assegnata la condotta ostetrica del comune di Roccaforzata, prevista dal bando di concorso indetto con decreto prefettizio del 5 gennaio 1954;

Visto che la suindicata ostetrica è stata dichiarata dimissionaria, dal posto predetto, come risulta dalla deliberazione del comune di Roccaforzata in data 5 maggio 1955, n. 11;

Ritenuto che in base all'ordine della graduatoria di merito approvata con decreto n. 3132 del 29 gennaio 1955 ed alla indicazione in ordine di preferenza delle sedi, la candidata Vernaglione Anna ha diritto ad essere assegnata alla condotta di Roccaforzata resasi vacante;

Visti gli articoli 26, 55, 56 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

La condotta ostetrica del comune di Roccaforzata è assegnata alla candidata Vernaglione Anna in sostituzione della dimissionaria Montevergine Maria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Taranto, addì 15 luglio 1955

Il prefetto: GAIPA

(4040)

PREFETTURA DI REGGIO EMILIA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Reggio Emilia.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Visto il proprio decreto di pari numero in data 21 marzo 1955, con cui sono state attribuite ai vincitori del relativo concorso, secondo l'ordine di graduatoria, le otto condotte mediche vacanti nella Provincia al 30 novembre 1952;

Preso atto del telegramma in data 1° luglio 1955 del sindaco di Campegine, con il quale si comunica che il dott. Musatti Ermes, vincitore della condotta medica di Campegine, ha rinunciato al posto attribuitogli;

Ritenuto necessario attribuire la predetta condotta di Campegine, rimasta vacante, al candidato che segue in graduatoria, in relazione alle preferenze indicate dai concorrenti nella domanda di ammissione al concorso;

Visti gli articoli 26 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Lottici Acton è dichiarato vincitore della condotta medica di Campegine.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Reggio Emilia, addì 25 luglio 1955

p. *Il prefetto*: NICOSIA

(4117)

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Reggio Emilia.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Visto il proprio decreto di pari numero in data 31 maggio 1955, con cui sono state attribuite alle vincitrici del relativo concorso, secondo l'ordine di graduatoria, le tre condotte ostetriche vacanti nella Provincia al 30 novembre 1953;

Preso atto della lettera del 16 giugno 1955 del sindaco di Gattatico, con la quale si comunica che l'ostetrica Crema Gilla, vincitrice della condotta di Gattatico, ha rinunciato al posto attribuitole;

Ritenuto necessario attribuire la predetta condotta ostetrica di Gattatico, rimasta vacante, alla candidata che segue in graduatoria, in relazione alle preferenze indicate dalle concorrenti nella domanda di ammissione al concorso;

Visti gli articoli 26 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

L'ostetrica Menozzi Anna è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica di Gattatico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Reggio Emilia, 19 luglio 1955

Il prefetto: ERRICHELLI

(4118)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.